



## CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE ADUNANZE

**XLI - 11 maggio 2010**  
**XLII - 18 maggio 2010**  
**XLIII - 25 maggio 2010**  
**XLIV - 1° giugno 2010**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

I giorni 11, 18 del mese di maggio duemiladieci, alle ore 15,00, 25 del mese di maggio duemiladieci, alle ore 10,00 e 1 giugno duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dagli avvisi del 7, 14, 21 e 28 maggio 2010 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affissi all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

L'11 maggio sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Raffaele PETRARULO - Caterina ROMEO.

Il 18 maggio sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Salvatore IPPOLITO - Bruno MATOLA - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Il 25 maggio sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Nadia LOIACONI - Gerardo MANCUSO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Il 1° giugno sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Eugenio GAMBETTA - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

L'11 maggio è assente l'Assessore Ugo PERONE.

Il 18 maggio è assente l'Assessore Piergiorgio BERTONE.

Il 25 maggio è assente l'Assessore Alessandra SARTORIO.

Commissioni di scrutinio:

11 maggio: Franco PAPOTTI - Gerardo MANCUSO - Pasquale VALENTE.  
Gerardo MANCUSO - Renzo RABELLINO - Pasquale VALENTE  
18 maggio: Claudio BONANSEA - Giovanni CORDA - Pasquale VALENTE.  
25 maggio: Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Pasquale VALENTE.  
1° giugno: Roberto CERMIGNANI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Proposta di deliberazione presentata dai cittadini ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della provincia e dell'art. 8 del T.U. degli EE.LL. avente quale oggetto: "Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico".**

N. Protocollo: 16262/2010

\* \* \* \* \*

## **ADUNANZA DELL'11 MAGGIO 2010 - VERBALE XLI**

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Vice Segretario Generale ed il cui testo è allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A).

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

*(Seguono:*

- *l'intervento del Presidente del Consiglio in merito alle modalità di svolgimento della discussione e votazione della deliberazione;*
- *l'intervento del Consigliere Tolardo che esprime parere favorevole;*
- *l'intervento del Consigliere Loiaconi che esprime parere contrario;*  
*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio**, in apertura, sottopone all'approvazione dell'aula le modalità attraverso cui procedere all'esame ed all'approvazione della proposta di modificazione dello Statuto e dei relativi emendamenti. Al riguardo precisa che viene prevista una prima discussione

e votazione per ciascuno dei 5 emendamenti presentati, in sostituzione del testo originario, e che ciascun emendamento è da intendersi approvato ove consegua la maggioranza semplice dei votanti.

Successivamente al dibattito sugli emendamenti presentati si procederà all'esame ed eventuale approvazione di ciascuna modifica statutaria, come eventualmente emendata.

In chiusura il Presidente ricorda che le modificazioni statutarie, ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267, sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati (n. 30 Consiglieri). Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (n. 23 Consiglieri).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	39
Votanti	=	39

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 13

(Albano - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni)

**La proposta risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** dà la parola ai Consiglieri per gli interventi.

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Consigliere Fregolent;*
- *l'intervento del Consigliere Rabellino che esprime contrarietà agli emendamenti;*
- *gli interventi dei Consiglieri D'Acri, Ferrentino, Devietti Goggia, Velardo, Loiaconi, Albano, Papotti, Cavaglià, Matola e Corda;*
- *l'intervento del Presidente del Consiglio che dichiara chiusa la discussione in ordine alla sostituzione del testo originario con gli emendamenti presentati dai Gruppi consiliari P.D., I.D.V., Moderati e Sinistra per la Provincia, allegati sotto la lettera B) e dà la parola per le dichiarazioni di voto;*
- *le dichiarazioni di voto, sull'emendamento n. 1, dei Consiglieri Rabellino, Loiaconi e Massaglia;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la sostituzione del testo originario dell'art. 2, comma 1, lett. i) con il testo di cui all'emendamento n. 1, art. 2, comma 1, lett. i), **allegato sotto la lett. B/1**:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi -  
Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino -  
Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Pino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Rabellino)

**La sostituzione del testo originario con il testo di cui all'emendamento n. 1, art. 2, comma 1, lett. i) risulta approvato.**

~~~~~

*(Segue la dichiarazione di voto, sull'emendamento n. 2, del Consigliere Loiaconi per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la sostituzione del testo originario dell'art. 63 bis, comma 1, con il testo di cui all'emendamento n. 2, art. 63 bis, comma 1, lett. a), **allegato sotto la lett. B/2**:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi -  
Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino -  
Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Pino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Rabellino)

**La sostituzione del testo originario con il testo di cui all'emendamento n. 2, art. 63 bis, comma 1, lett. a) risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la sostituzione del testo originario dell'art. 63 bis, comma 2, con il testo di cui all'emendamento n. 3, art. 63 bis, comma 1, lett. b), **allegato sotto la lett. B/3:**

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi -  
Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino -  
Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza -  
Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Pino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Rabellino)

**La sostituzione del testo originario con il testo di cui all'emendamento n. 3, art. 63 bis, comma 1, lett. b) risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la sostituzione del testo originario dell'art. 63 bis, comma 3, con il testo di cui all'emendamento n. 4, art. 63 bis, comma 1, lett. c), **allegato sotto la lett. B/4:**

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi -  
Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino -  
Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo).

Contrari 1

(Rabellino)

**La sostituzione del testo originario con il testo di cui all'emendamento n. 4, art. 63 bis, comma 1, lett. c) risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la sostituzione del testo originario dell'art. 64, comma 5 bis, con il testo di cui all'emendamento n. 5, art. 64, comma 5 bis, **allegato sotto la lett. B/5:**

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 21

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

Contrari 4

(Devietti Goggia - Mammolito - Rabellino - Vacca Cavalot)

**La sostituzione del testo originario con il testo di cui all'emendamento n. 5, art. 64, comma 5 bis, risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto sostituito nel testo originario a seguito della precedente approvazione:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Presenti | = | 25 |
| Votanti  | = | 25 |

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. a) dello Statuto sostituito nel testo originario a seguito della precedente approvazione:

|                         |   |                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non partecipano al voto | = | 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni) |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Presenti | = | 25 |
| Votanti  | = | 25 |

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. b) dello Statuto sostituito nel testo originario a seguito della precedente approvazione:

|                         |   |                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non partecipano al voto | = | 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni) |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Presenti | = | 25 |
| Votanti  | = | 25 |

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. c) dello Statuto sostituito nel testo originario a seguito della precedente approvazione:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 64, comma 5 bis dello Statuto sostituito nel testo originario a seguito della precedente approvazione:

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Cerchio - Corda - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 22

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - D'Acri - Faienza - Fazzone - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

Contrari 3

(Devietti Goggia - Mammolito - Vacca Cavalot)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.**

\* \* \* \* \*

*(Omissis)*

## ADUNANZA DEL 18 MAGGIO 2010 - VERBALE XLII

Il **Presidente del Consiglio** riapre la votazione sulla deliberazione “**Proposta di deliberazione presentata dai cittadini ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della provincia e dell'art. 8 del T.U. degli EE.LL. avente quale oggetto: “Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico”** già trattata nella seduta dell'11 maggio e la cui votazione era risultata infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum.

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modificazione statutaria relativa all'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 9 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 22  
Votanti = 22

Favorevoli 22

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La votazione risulta non valida per mancanza del numero legale.**

~ ~ ~ ~ ~

*(I lavori del Consiglio vengono sospesi dalle h. 15,50 alle h. 16,25)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, accertata la presenza del numero legale mediante appello nominale, pone nuovamente ai voti l'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 11 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo).

**La proposta di modifica risulta approvata, per la prima volta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. a) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 11 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La proposta di modifica risulta approvata, per la prima volta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. b) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 11 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La proposta di modifica risulta approvata, per la prima volta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. c) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 11 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La proposta di modifica risulta approvata, per la prima volta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'art. 64, comma 5 bis) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 11 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Presenti | = | 24 |
| Votanti  | = | 24 |

Favorevoli 22

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

Contrari 2

(Mammolito - Vacca Cavalot)

**La votazione risulta infruttuosa per mancato raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

\* \* \* \* \*

*(Omissis)*

#### **ADUNANZA DEL 25 MAGGIO 2010 - VERBALE XLIII**

Il **Presidente del Consiglio** riapre la votazione sulla deliberazione: **Proposta di deliberazione presentata dai cittadini ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della provincia e dell'art. 8 del T.U. degli EE.LL. avente quale oggetto: "Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico"**, già trattata nelle sedute dell'11 e 18 maggio, ponendo in votazione per la seconda volta l'art. 2, comma 1, lett. i), l'art. 63 bis, comma 1, lett. a), l'art. 63 bis, comma 1, lett. b), l'art. 63 bis, comma 1, lett. c), a conferma dell'esito positivo raggiunto in sede di votazione nella seduta del 18 maggio 2010. Pone nuovamente in votazione l'art. 64, comma 5 bis, il cui esito è risultato infruttuoso, nella seduta del 18 maggio 2010, per mancato raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto:

|                         |   |                                                                                                                             |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non partecipano al voto | = | 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Matola - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra) |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Presenti | = | 28 |
| Votanti  | = | 28 |

## Favorevoli 28

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**In seguito all'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per due volte consecutive nell'arco dei trenta giorni, l'articolo 2 (finalità) dello Statuto viene modificato come appresso indicato:**

1. La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la partecipazione di cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politico-amministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l'autonomia dei comuni e delle comunità montane;
  - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
  - c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
  - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
  - e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
  - f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all'eccezionale valore della montagna;
  - g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
  - h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
  - i) **assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.**
2. La Provincia garantisce pari dignità alle lingue o dialetti originari della stessa e il libero uso nell'ente viene disciplinato dal regolamento.
3. La Provincia, nell'azione di cooperazione con i poteri locali e regionali di ogni paese, asseconda e contribuisce alle iniziative tese all'affermazione dei diritti dell'uomo ed alla ricerca della giustizia.
4. La Provincia realizza la piena integrazione sociale ed economica dell'area provinciale nell'unione europea, anche favorendo e sviluppando forme di cooperazione con le collettività locali degli altri Stati membri.

~ ~ ~ ~ ~

**Il Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. a) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Matola - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 28  
Votanti = 28

Favorevoli 28

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**In seguito all'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per due volte consecutive nell'arco dei trenta giorni, l'art. 63 bis (servizio idrico), comma 1, lett. a) dello Statuto risulta come appresso indicato:**

**1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :**

- a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.  
Pertanto la Provincia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;**

~ ~ ~ ~ ~

**Il Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. b) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Matola - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 28  
Votanti = 28

Favorevoli 28

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot -Valente - Velardo)

**In seguito all'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per due volte consecutive nell'arco dei trenta giorni, l'art. 63 bis (servizio idrico), comma 1,lett. b) dello Statuto risulta come appresso indicato:**

**1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :**

**-b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 63 bis, comma 1, lett. c) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Matola - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 28  
Votanti = 28

Favorevoli 28

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot -Valente - Velardo)

**In seguito all'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per due volte consecutive nell'arco dei trenta giorni, l'art. 63 bis (servizio idrico), comma 1, lett. c) dello Statuto risulta come appresso indicato:**

**1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :**

**- c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 64, comma 5 bis) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Coral - Corda - Gambetta - Giacometto - Matola - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 28  
Votanti = 28

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

Contrari 3

(Devietti Goggia - Mammolito - Vacca Cavalot)

**La proposta di modifica risulta approvata, per la prima volta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

\* \* \* \* \*

*(Omissis)*

## ADUNANZA DEL 1° GIUGNO 2010 - VERBALE XLIV

Il **Presidente del Consiglio** riapre la votazione sulla deliberazione: **Proposta di deliberazione presentata dai cittadini ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della provincia e dell'art. 8 del T.U. degli EE.LL. avente quale oggetto: "Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico"** già trattata nelle sedute dell'11, 18 e 25 maggio, ponendo in votazione l'art. 64, comma 5 bis) dello Statuto, per la conferma dell'esito positivo raggiunto in sede di votazione nella seduta del 25 maggio 2010.

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la modifica statutaria relativa all'art. 64, comma 5 bis) dello Statuto:

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 27  
Votanti = 27

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

Contrari 1

(Vacca Cavalot)

**In seguito all'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per due volte consecutive nell'arco dei trenta giorni, l'art. 64, comma 5 bis) dello Statuto viene modificato come appresso indicato:**

1. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.
  2. A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi a prevalente capitale pubblico locale.
  3. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell'ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato.
  4. I servizi provinciali sono dati in concessioni a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
  5. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione di fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.
- 5 bis. La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.**
6. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.
  7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

~ ~ ~ ~ ~

**Il Presidente del Consiglio pone ai voti il punto 2) del dispositivo della deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato, che recita “di impegnare il Presidente e la Giunta a proporre al Consiglio Provinciale le modifiche ai regolamenti che risultassero in contrasto con la presente modificazione statutaria”:**

**Proposta di deliberazione presentata dai cittadini ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della provincia e dell'art. 8 del T.U. degli EE.LL. avente quale oggetto: “Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico”.**

N. Protocollo: 16262/2010

Non partecipano al voto = 8 (Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto -  
Loiaconi - Papotti - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                 |
|----------|---|----|-----------------|
| Presenti | = | 27 |                 |
| Astenuti | = | 1  | (Vacca Cavalot) |
| Votanti  | = | 26 |                 |

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Faienza - Fazzone -  
Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo  
- Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

**Il punto 2) del dispositivo della deliberazione risulta approvato.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

Estratto dai verbali dei Consigli Provinciali nn.: XLI dell'11 maggio 2010  
XLII del 18 maggio 2010  
XLIII del 25 maggio 2010  
XLIV del 1° giugno 2010.

/ar

**ALLEGATO B****CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

*All. N. 1 al punto g) dell'o.d.g.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI CITTADINI AVENTE QUALE OGGETTO: "PROPRIETA' E GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO".

N. Protocollo: 16262/2010

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

L'acqua è una grande ricchezza del nostro territorio, ricco di montagne innevate che alimentano fiumi importanti, torrenti e una profonda falda che tende a portarsi in superficie dando origine a fontanili utilizzati a scopi irrigui. Uno sguardo alle carte idrografiche piemontesi consente di datare intorno all'anno 1000 l'origine della rete idrica costituita da canali, bealere, rivi e fossi che tanta parte ebbe negli insediamenti e nello sviluppo delle attività agricole.

Risale al 1233<sup>1</sup> la risoluzione di una controversia tra i monaci dell'Abbadia di Stura e i signori di Settimo causata dallo scavo di una bealera attraverso le terre del monastero. L'Archivio del Consorzio Bealera di Rivoli<sup>2</sup> ci parla delle Patenti Regie che ne autorizzavano i lavori di scavo nel 1314. La bealera di Grugliasco fu costruita nel XV secolo partendo da Alpignano e quella di Orbassano risale al XVI secolo. Le successive bonifiche delle zone paludose trasformate in pascoli per l'allevamento del bestiame suscitano elogiative osservazioni di esperti e viaggiatori per il "sistema di canali che scorrono tra le campagne ridenti e ben coltivate".

Da quei canali e bealere attingono in seguito gli opifici di fine ottocento per produrre la forza motrice di mulini, filatoi, industrie di trasformazione. Mentre a Torino la Società privata delle Acque Potabili attinge in zona Millefonti ed in Val Sangone l'acqua da portare nelle abitazioni del centro cittadino, un canale derivato dalla bealera di Grugliasco si immette nel Cotonificio Leumann, alimenta la turbina che produce energia per la fabbrica e anche elettricità per tutto il Villaggio. Nel 1904 vengono inaugurati il servizio di estrazione e l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile donati da Napoleone Leumann non soltanto al Villaggio ma a tutta Collegno.

Negli anni seguenti, si inaugurano l'acquedotto della Val Sangone e quello di Venaria, mentre nel 1922 si posano a Torino le condotte di adduzione dell'acqua del Pian della Mussa. Nel 1926 la costruzione dell'acquedotto municipale è completata e l'Amministrazione può dichiarare che "[...] con l'esercizio del proprio acquedotto il Comune ha raggiunto tutti gli scopi che si proponeva, ha assicurato alla città una dotazione idrica buona e sufficiente, ha favorito lo sviluppo industriale ed edilizio e quello dei pubblici servizi anche in Comuni contermini, ha risolto annosi problemi igienici, portando l'acqua in tutto il territorio, non escluse le regioni più

<sup>1</sup> R.Zangheri, *Agricoltura e contadini nella storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1977

<sup>2</sup> Archivio Storico del Comune di Rivoli, Fondo dell'Archivio del Consorzio della Bealera

*eccentriche e meno redditizie ed ha funzionato energicamente da calmiera sul prezzo dell'acqua [...]” infatti*

*“[...] il Comune, alieno da ogni intento speculativo, ha messo in seconda linea i criteri puramente industriali quando contrastavano con quelli di utilità pubblica [...]” per concludere che “[...] il Comune ha sempre ritenuto che l'acqua non debba formare oggetto di speculazione, e quindi ha ragguagliato le sue tariffe di vendita al prezzo di costo, tenendo giusto conto degli interessi sul capitale investito ed accantonando inoltre rilevanti ammortamenti<sup>3</sup>”.*

La ricostruzione del dopoguerra, l'intensa industrializzazione del cosiddetto “miracolo economico”, la conseguente forte immigrazione e uno sviluppo urbano privo di coerente programmazione, provocano un grave degrado delle risorse idriche. Torino non può più attingere l'acqua dai pozzi cittadini, tutti profondamente inquinati, e deve andarla a cercare fuori città o prelevarla dal Po. Un rapporto va quindi creato con il resto del territorio circostante per realizzare le opere necessarie all'approvvigionamento idrico e alla raccolta e trattamento delle acque reflue.

Prende così forma l'attuale Sistema Idrico Integrato con la costruzione, ad opera del Consorzio Po Sangone, dei collettori intercomunali e del depuratore di Castiglione Torinese: grandi opere ambientali che riducono grandemente l'inquinamento del Po da parte dell'area torinese.

Ora che il grande ciclo dell'industrializzazione appare volgere al termine, e che il prelievo di acque di falda ad uso industriale progressivamente diminuisce, comincia a verificarsi un innalzamento della falda stessa tale da provocare interferenze negative con infrastrutture e insediamenti civili. Basti pensare, come il già citato toponimo “Millefonti” faceva presagire, all'inattesa difficoltà nei lavori di scavo e realizzazione della linea 1 della metropolitana di Torino lungo la Via Nizza. Ma non per questo migliorerà la qualità dell'acqua, il cui inquinamento non sarà smaltito che nel lungo periodo.

Malgrado l'abbondanza della sua falda acquifera, la Città di Torino - per il proprio approvvigionamento idrico - dovrà quindi dipendere ancora a lungo da chi ha saputo meglio proteggere e conservare quella preziosa risorsa naturale che è l'acqua. Gli statuti dei Consorzi delle bealere sono la prova che i nostri antenati hanno sempre considerato l'acqua un bene di tutti, da utilizzare con parsimonia nell'interesse della collettività e delle generazioni future.

Ma a questa cultura del bene comune si sta tentando di sostituire il suo opposto: imperversano infatti pressioni, ai vari livelli decisionali (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica, pressioni trasversali alle diverse culture politiche ed amministrative.

Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno incoraggiato il consumo e il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione.

Noi riteniamo che non sia così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, la stessa crisi finanziaria internazionale sta imponendo un generale ripensamento sul ruolo pubblico in economia. In particolare, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell'acqua, anche negli Ambiti Territoriali in Italia dove ciò è avvenuto, sono quelli di un generale aumento tariffario a fronte di mancati nuovi investimenti e della perdita decisionale della comunità rispetto al bene acqua, consegnato alle scelte a porte chiuse dei consigli d'amministrazione delle società di gestione.

Si possono citare, tra i casi più eclatanti di privatizzazione inefficiente e costosa per le bollette dei cittadini, quelli di Latina, Arezzo e Aprilia, mentre in positivo Milano e due esempi piemontesi: la città di Torino e il Consorzio del Monferrato come gestioni pubbliche efficienti ed

<sup>3</sup> Municipio di Torino, *L'Acquedotto Municipale, Cenni sugli impianti e sull'esercizio*, Arti Grafiche L. Giachino, Torino 1926

oculate. Sono solo alcuni degli esempi che confermano come solo una proprietà pubblica ed un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

Ciò deriva anche dalla specificità, tra i servizi, di quelli pubblici "a rete" dei quali l'acqua fa parte: per i servizi di acquedotto e fognatura, ha poco senso invocare a sproposito le virtù della concorrenza, dato che si tratta di monopolio naturale e il cittadino non sceglie da quale acquedotto vuol essere servito. E quando c'è un monopolio, è preferibile che esso sia pubblico e sottoposto al controllo popolare piuttosto che in mano a un privato che si assicurerebbe un comodo serbatoio di profitto senza rischio imprenditoriale. E' quest'ultimo regalo ciò che chiedono le associazioni degli industriali, quando rivendicano, direttamente o per bocca di forze politiche, la necessità di liberalizzare ciò che resta dei servizi pubblici locali.

Inoltre, i presunti capitali apportati dal privato per gli investimenti – che sarebbero, questi sì, necessari per risanare le reti idriche "colabrodo" - derivano alla fine quasi sempre da prestiti bancari a tassi ben superiori a quelli che un ente pubblico gestore può ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti, tassi cui vanno aggiunte le remunerazioni del capitale a vantaggio del privato stesso. Tutte voci che poi gravano sulla tariffa del servizio idrico.

Esiste anche, e potrà aggravarsi ulteriormente in futuro, un problema enorme di democrazia e di concentrazione delle risorse, se si considera che tramite la privatizzazione capillare a livello locale, meno di dieci grandi multinazionali mirano a controllare l'intero patrimonio di acqua potabile del pianeta.

Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

D'altra parte si sta ormai largamente diffondendo la consapevolezza delle popolazioni riguardo alla necessità di non mercificare il bene comune acqua e non esiste quasi più territorio che non sia attraversato da vertenze per l'acqua.

Le lotte per il riconoscimento e la difesa dell'acqua come bene comune hanno acquisito in questi anni una rilevanza e una diffusione senza precedenti. Sono state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina (basti pensare alla Bolivia che oggi, primo paese al mondo, ha un Ministro per l'Acqua o all'Uruguay che ha deciso, attraverso referendum, di inserire l'acqua come diritto umano e bene comune nella Costituzione). Anche in Europa, a partire dai nostri vicini d'oltralpe, progredisce rapidamente il processo di ripubblicizzazione del servizio idrico, avviato dal Comune di Grenoble nel marzo del 2000 e giunto ora alla capitale: il Comune di Parigi sta riprendendo la gestione diretta del servizio idrico alla scadenza ormai prossima della concessione alle società Veolia e Suez<sup>4</sup>.

Anche nel nostro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società.

E' un percorso che parte dal 2003, dichiarato dall'ONU Anno mondiale dell'acqua, quando si tenne proprio a Firenze il Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, bocciò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce, respinse l'introduzione del cosiddetto "partenariato pubblico-privato", chiedendo invece con forza la proprietà e la gestione pubblica come garanzia di libero accesso per tutti.

Da allora sono state decine e decine le vertenze e le iniziative per un nuovo governo pubblico e partecipato dell'acqua: nel 2007, solo nella nostra Provincia sono state raccolte più di 20 mila firme in calce alla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare per la

---

<sup>4</sup> *Le Monde Diplomatique*, novembre 2008

ripubblicizzazione dell'acqua, attualmente all'ordine del giorno delle competenti Commissioni parlamentari.

La presente proposta di deliberazione di iniziativa popolare si colloca nel quadro dei principi di quella proposta di testo legislativo e ne proietta i contenuti a livello territoriale. Si propone infatti di inserire nello Statuto della Provincia un articolo apposito a tutela della risorsa acqua, a garanzia della sua proprietà e gestione pubblica, come premessa a un potenziale modello gestionale di diritto pubblico e basato sulla democrazia partecipativa.

Si tratta quindi di una svolta radicale rispetto alle politiche, trasversalmente condivise negli ultimi vent'anni, che hanno considerato l'acqua una merce e fatto del mercato il punto di riferimento per la sua gestione. Ma coerente con la storia del territorio torinese e con la scelta con cui gli enti locali della Provincia di Torino, riuniti nell'assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, nel recente 2004 scelsero di gestire il servizio idrico con un'azienda a totale partecipazione pubblica.

Solo un'informazione lacunosa, incompleta o di parte, peraltro analoga a quella che vi è stata per altri settori privatizzati, è riuscita finora a nascondere il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato: i cui vantaggi tanto sbandierati – più qualità, più economicità, maggiori investimenti e analoghe possibilità di controllo - alla prova dei fatti si sono rivelati totalmente inconsistenti.

Piuttosto si sono creati effetti quali: degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio e dei rapporti con l'utenza, aumento delle tariffe, stasi o riduzione degli investimenti, diseconomicità di molte gestioni, espropriazione dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di democrazia.

Solo un'informazione ideologizzata e fuorviante è riuscita a far credere che la privatizzazione dell'acqua sia imposta dal Trattato UE e dalle direttive europee. La verità è che l'Unione europea, come ribadito ancora recentemente dalla Commissione al Parlamento europeo, riconosce che “[...] *le autorità pubbliche competenti sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*”<sup>5</sup>.

L'articolo 14 del Trattato UE, tanto invocato a sostegno delle privatizzazioni, nulla dice in proposito<sup>6</sup>. Viene ripreso nel Protocollo n. 26<sup>7</sup> facente parte integrante del Trattato di Lisbona – che non è entrato in vigore in seguito alla vittoria del No nel referendum irlandese<sup>8</sup> - ma solo per introdurre la distinzione tra servizi di interesse economico generale (articolo 1) e servizi di interesse generale non economico (articolo 2) senza peraltro entrare nel merito di quali servizi appartengano al primo o al secondo gruppo. Finora è stata la Corte Europea di Giustizia a stabilire di volta in volta la linea di demarcazione tra attività economiche di servizio e servizi non economici. Essa ammette che un servizio non abbia carattere economico quando corrisponde a una missione di un'istituzione pubblica ed è finanziato prevalentemente da fondi pubblici. Il concetto è ripreso con chiarezza nella recente sentenza sul caso “Brutélé”: “*Si riconosce, infatti, che un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 48)*”<sup>9</sup>.

Da parte sua il CNEL, nel documento “*Tutela delle risorse idriche*” approvato nell'Assemblea plenaria del 5 giugno 2008, afferma nell'introduzione che: “*L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale*” e più specificamente al capitolo 3.12. (Il gestore del servizio idrico), scrive

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo COM (2004) 374

<sup>6</sup> Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 115, 9 maggio 2008, pag.54

<sup>7</sup> Ibidem, pag. 308

<sup>8</sup> Nel Referendum, svoltosi in Irlanda il 12 giugno 2008 i No ottennero il 53,4% dei voti

<sup>9</sup> Sentenza Corte Europea di Giustizia: C-324-08 del 13.11.08, punto 48

testualmente: “ *I soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d’acqua è opportuno che vengano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici [...]*”

*In questo quadro, per il fatto di essere risorsa indispensabile alla vita, limitata in natura e per la quale va garantita l’accessibilità in termini universali, l’acqua va considerata come bene comune “fondamentale” e, dunque, di proprietà e gestione pubblica, al pari della salute, istruzione e sicurezza [...]*

*In questo quadro è opportuno che, fermo restando il carattere pubblico del servizio ed il regime demaniale delle reti idriche, la decisione relativa alla tipologia di questo soggetto rimanga nella piena titolarità degli EELL, costituiti nell’assemblea di ATO, assumendo i criteri basilari della necessaria crescita dimensionale delle aziende ed il loro radicamento nelle realtà territoriali e nelle comunità locali.<sup>10</sup>”*

La decisione del Governo italiano, tradotta nell’articolo 23 bis della Legge 133/2008, di imporre sostanzialmente agli Enti Locali di mettere sul mercato i loro Servizi Pubblici – acqua compresa – ignora quindi le opzioni offerte dalla normativa UE in materia di Servizi Pubblici Locali, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e l’autorevole parere del CNEL per quanto riguarda l’acqua in particolare. Inoltre, tale scelta invade e annulla le specifiche competenze in materia attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alle Autonomie Locali, tanto che alcune Regioni, tra cui il Piemonte, hanno già presentato ricorso per incostituzionalità dell’articolo 23 bis in questione.

In presenza di questi tentativi di privatizzare un bene essenziale come l’acqua, la nostra Provincia può dichiarare formalmente nella sua Carta fondamentale che tale bene, essenziale per la vita e perciò di inestimabile valore per gli esseri umani, la natura e l’ambiente, non è una merce e non è soggetto alle regole del mercato.

Affermare questo principio nello Statuto della Provincia (come hanno fatto altri enti come il Comune di Bassiano (LT) e la Provincia di Gorizia) sarebbe un atto di coerenza con principi in vigore nell’UE e largamente condivisi dai torinesi, per i quali l’acqua è un bene comune non mercificabile e si devono mantenere in mano pubblica sia la proprietà delle reti, sia la gestione del servizio idrico integrato.

Nell’intento di far sì che tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, i sottoscritti cittadini hanno deciso di ideare e di fornire all’Amministrazione provinciale lo strumento normativo che affermi il quadro della svolta auspicata: la presente proposta di deliberazione d’iniziativa popolare che passiamo di seguito a illustrare.

Si propone di modificare l’articolo 2 dello Statuto, denominato “Finalità”: si riconosce che il diritto all’acqua potabile costituisce elemento essenziale di una buona qualità della vita e dello sviluppo armonioso della persona umana e della società. Per questo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali e del principio di sussidiarietà, si introduce esplicitamente tra le finalità della Provincia quella di assicurare il diritto di accesso all’acqua potabile sia attraverso la fornitura domestica dei servizi di acquedotto per la totalità dei cittadini del territorio provinciale, sia anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizionali fontanelle (a partire dai notissimi toretti), che oltre a costituire un elemento piacevole e apprezzato di arredo urbano, offrono acqua, con la medesima generosità, ai cittadini lontani dalla propria abitazione e ai forestieri.

---

<sup>10</sup> CNEL, *Osservazioni e Proposte su “Tutela delle risorse idriche”*, approvato dall’Assemblea plenaria del 5 giugno 2008

Nell'ambito del Capo VIII "Servizi pubblici", si propone poi l'inserimento di un nuovo articolo, il 63 bis, denominato "Servizio idrico", e quello di un nuovo comma all'articolo 64, denominato "Forme di gestione".

L'articolo 63 bis si compone dei commi di seguito illustrati.

Al comma 1, il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. Tale specificazione trova fondamento nell'opportunità di sottrarre l'acqua in ogni caso, conformemente alla normativa europea, ai meccanismi legislativi che riguardino la messa sul mercato dei servizi pubblici, come l'articolo 23 bis della Legge 133/2008. Sull'acqua non si specula: una gestione virtuosa del servizio, da perseguire con intransigenza e scelte oculate, deve produrre esclusivamente benefici economici per la comunità locale.

Al comma 2, viene esplicitata la principale e logica conseguenza della scelta operata al comma 1: si afferma la necessità di una gestione unitaria e pubblica del servizio idrico integrato e si conferma la proprietà pubblica e inalienabile della rete di acquedotto. Tali principi fondamentali informano le scelte e le posizioni della Provincia in particolare nella partecipazione all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) che ha la responsabilità dell'affidamento della gestione del servizio idrico.

Il terzo comma, infine, muove da un concetto cardine della proposta di legge popolare nazionale: l'acqua potabile, per la sua natura peculiare di bene essenziale alla vita, deve differire dalle altre forniture "a rete" come gas, energia elettrica, telefonia. E' un atto di civiltà riconoscere in concreto il diritto all'acqua, nella Carta fondativa dell'Ente, operando affinché sia assicurato gratuitamente un quantitativo minimo vitale per ogni cittadino - che l'OMS ha quantificato in 50 litri per persona al giorno<sup>11</sup> - i cui costi siano a carico di coloro che rientrano nelle fasce di consumo più elevate e di chi ne fa usi diversi da quello potabile. Proprio la consapevolezza della gratuità di un quantitativo che, per i livelli attuali di consumo, è complessivamente modesto, riteniamo possa indurre nei cittadini una maggiore vocazione al risparmio.

All'articolo 64, che stabilisce i criteri per scegliere le forme di gestione di servizi organizzati dalla Provincia, da sola o in cooperazione con altri enti, si esprime la logica conseguenza della disciplina speciale del precedente articolo 63 bis che riguarda il servizio idrico, la cui gestione deve rimanere interamente pubblica.

Con le presenti modifiche, infine, il Consiglio impegna la Giunta e il Presidente a rendere pienamente attuati i principi espressi, mediante la proposta di modifica dei regolamenti incompatibili e soprattutto mediante la richiesta di scelte politiche coerenti nell'assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale e in SMAT.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione;

---

<sup>11</sup> "The right to water", pubblicazione World Health Organization, Francia, Febbraio 2003

**DELIBERA**

- 1) di modificare lo Statuto della Provincia nel seguente modo:
  - all'articolo 2 – Finalità, comma 1, aggiungere alla fine il seguente punto:
    - “i) assicurare il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”;
  - dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo 63 bis:
    - “Articolo 63 bis – Servizio idrico
      1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
      2. In attuazione del comma precedente, la Provincia opera per garantire che la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione sia pubblica e inalienabile e che la gestione della rete di acquedotto e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, siano attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.
      3. La Provincia opera affinché sia assicurata ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.”
  - all'articolo 64 – Forme di gestione, aggiungere il seguente comma 5 bis:
    - “5 bis) La Provincia partecipa, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e opera per garantirne la gestione esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.”
- 2) di impegnare il Presidente e la Giunta a proporre al Consiglio Provinciale le modifiche ai regolamenti che risultassero in contrasto con la presente modificazione statutaria.

Torino, 18/03/2010

Firmato in originale dai presentatori

Torino li 16 Aprile 2010

**Proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente come oggetto “ Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico” presentata in data 18/03/2010, prot. n. 225482.**

*Parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267*

Con riferimento alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente come oggetto “Proprietà e gestione pubblica del Servizio idrico”, che intende modificare lo Statuto della Provincia di Torino, presentata in data 18/03/2010, prot. n. 225482, da parte di n. 9564 cittadini residenti nel territorio provinciale, corredata dalla relative firme autenticate, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. h) dello Statuto Provinciale, si esprime come di seguito indicato il relativo parere tecnico, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 12 del vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari.

La proposta di cui trattasi consiste sostanzialmente nella modifica dello Statuto mediante l’inserimento di alcuni principi fondamentali riguardanti il diritto all’acqua, la proprietà e la gestione pubblica del servizio idrico integrato.

In particolare, come **prima modifica statutaria**, si propone di integrare l’articolo 2 dello Statuto, prevedendo tra le finalità della Provincia di Torino quella di “*assicurare il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa*”.

La previsione di tale finalità rientra legittimamente nell’ampia sfera di autonomia statutaria riconosciuta alla Provincia dall’art. 3 e dall’art. 6 del D.Lgs 267/2000.

Lo Statuto non deve contenere soltanto le norme intese a definire l’organizzazione dell’Ente, la struttura di vertice e i rapporti tra gli organi e la società civile, ma può anche contenere principi ispiratori dell’attività, le linee di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, rappresentativo delle comunità insediata nel proprio territorio.

L’Ente locale territoriale si caratterizza in quanto portatore di un proprio indirizzo politico-amministrativo che può esplicitare nella propria carta fondamentale lo “Statuto”, indicando quali valori intenda perseguire e affermare con l’attività dei propri organi che rappresentano la comunità provinciale come quella della tutela della risorsa acqua, che costituisce un bene essenziale per la vita degli individui, per la natura e l’ambiente.

La **seconda modifica statutaria** proposta prevede l’inserimento nello Statuto Provinciale di un nuovo articolo”63 bis”-Servizio Idrico”, il quale al 1° comma, afferma che “*il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro*”.

In merito si ritiene di non accogliere tale previsione normativa nell’ambito statutario, in quanto il principio della gratuità risulterebbe in contrasto con i principi e la normativa che regola i servizi pubblici locali (art. 23 bis del D.L. 112 del 2008, convertito in legge n.133 del 2008 e successivamente modificato dal D.L n. 135/2009 convertito in legge n. 166 del 2009).

I servizi pubblici locali hanno rilevanza economica allorché le attività in cui essi consistono sono suscettibili di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste un mercato concorrenziale.

La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è, infatti, legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività, di modo che deve ritenersi di rilevanza economica, il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste una redditività e, quindi, una competizione del mercato, può, invece, considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e pertanto appare irrilevante ai fini della concorrenza.

I suindicati presupposti portano a considerare la "tariffa" come elemento determinante per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

La tariffa costituisce il corrispettivo che viene pagato dagli utenti dei pubblici servizi (art. 117 del D.Lgs 267/2000).

Normativa che è stata ribadita espressamente nell'ambito del D.Lgs 152/2006 " Norme di natura ambientale", il quale all'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato), prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con riferimento al **2° comma** dell'art. 63 bis, si ritiene di esprimere un parere favorevole per la parte relativa alla proprietà delle reti, in quanto la distinzione tra assetto proprietario della rete ed infrastrutture e gestione del servizio è sancito dall'art. 23 bis, comma 5, del citato D.L. 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, il quale prevede che resta ferma "la proprietà pubblica delle reti". Normativa già prevista dall'art. 822 del c.c. e dell'art. 143 del citato D.Lgs. 152/2006.

Mentre per quanto riguarda la gestione del servizio-seconda parte del comma 2 dell'art. 63 bis-si esprime un parere favorevole condizionato, in quanto la previsione che la gestione del servizio sia attuata esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici, se pur prevista dal legislatore all'art. 23 bis comma 3,4, costituisce un limite nei confronti dell'attuale disciplina legislativa, nell'ambito della quale tale possibilità viene prevista in via residuale ed in casi eccezionali.

Infatti, in deroga alla modalità ordinaria è consentita, solo previa verifica di situazioni eccezionali, l'affidamento in favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'Ente locale, a condizione che abbiano i requisiti per la gestione in "house", che sia rispettato il principio comunitario in materia di controllo analogo sulle società e che vi sia la prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'Ente e gli enti pubblici che la controllano. In tal caso, è necessario dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base a un'analisi del mercato, nonché "trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro 60 giorni della ricezione della relazione. (art. 23 bis, comma 3 e 4).

Invece gli affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali devono avvenire, ai sensi del 2° comma dell'art. 23 bis, in via ordinaria e precisamente:

- a) a favore di imprenditori o di società mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto del principio del Trattato istitutivo della Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, che sono quelli di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

- b) a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che il socio venga scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei predetti principi-, le quali abbiano per oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione di almeno il 40%.

La forma "ordinaria" di affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, costituisce il presupposto giuridico sulla base del quale si è provveduto, altresì, a disciplinare il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto sopra stabilito.

Specificatamente il legislatore al comma 8 lett.a) del sopra citato art. 23 bis prevede che "le gestioni in essere alla data del 22/08/2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31/12/2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31/12/2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lett. b) del comma 2;

Per quanto riguarda il **3° comma** dell'art. 63 bis, si rimanda in parte alle suindicate considerazioni espresse in ordine al 1° comma dell'art. 63 bis.

Tuttavia occorre considerare inoltre che la tariffa, resta in mano pubblica, dal momento che all'Autorità d'Ambito è trasferita la competenza per la determinazione della tariffa di base, nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

Nella modulazione della tariffa occorre garantire le agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per i consumi di categorie a basso reddito, con possibili maggiorazioni per le residenze secondarie, per gli impianti stagionali e per le aziende artigianali, commerciali e industriali.(Art. 154 del D.lgs 152/2006 ).

La modulazione tariffaria attualmente in vigore è stata deliberata dall'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" - Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali in data 04/03/2010, con provvedimento n. 377, nell'ambito del quale al punto 7) del dispositivo è prevista una riduzione tariffaria ai nuclei familiari che risultino con un valore del parametro ISSEE dell'anno precedente inferiore o uguale a 9.000,00 EURO.

Detta riduzione tariffaria, da applicarsi per unità abitativa, è pari a:

- 20 Euro/annuo per nucleo familiare da 1 a 3 persone;
- 30 Euro/annuo per nucleo familiare maggiore di 3 persone .

Con riferimento, infine, all'**integrazione dell'art. 64, con il comma 5 bis**, articolo che stabilisce i criteri per scegliere la forma di gestione di servizi organizzati della Provincia, si ritiene che, in considerazione del ruolo della Provincia di Torino nell'ambito dell'attuale Autorità d'Ambito, la stessa non può che ribadire l'impegno, da sola o in cooperazione con altri enti, a partecipare

all'organizzazione del servizio idrico integrato per una gestione esclusiva con enti o aziende interamente pubblici.

Tuttavia si esprime un parere favorevole condizionato, in quanto garantire la gestione esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici costituisce un limite nell'ambito dell'attuale legislazione, per le motivazioni espresse in ordine al 2° comma dell'art. 63 bis.

Pertanto si ribadisce il parere negativo in ordine alla regolarità tecnica relativamente ai commi 1 e 3 ed il parere favorevole condizionato relativo al comma 2 dell'art. 63 bis e al comma 5 bis dell'art.64 di cui alla proposta di deliberazione, in quanto l'Ente territoriale non può superare le indicazioni legislative ora ricordate, poiché la materia dei servizi pubblici in quanto strettamente correlata alla tutela della libertà di concorrenza appare sicuramente, in qualità di "materia trasversale"-come le più recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno ribadito – appartenere alla legislazione esclusiva dello Stato; con conseguente impossibilità per l'Ente di "legiferare" in termini contrastanti rispetto a quanto stabilito dal legislatore nazionale in materia.

Non di meno, e proprio perché si riconosce l'importanza dei principi richiamati dalla proposta popolare in oggetto, e nello spirito di riconoscere altresì l'importanza della partecipazione democratica alla "cosa pubblica", di cui è segno tangibile la raccolta delle firme presentata all'Ente, occorre evidenziare il riconoscimento dei principi e dei valori in essa contenuti quale "finalità" cui tendere, anche attraverso una serie di azioni che la Provincia, in questo modo, potrebbe impegnarsi a porre in essere proprio al fine di ottenere la realizzazione di quegli stessi principi e valori; pur, però, non inserendo nella Carta statutaria indicazioni apertamente in contrasto con il vigente quadro normativo nazionale.

Il Direttore dell' Area Istituzionale  
( dott.Nicola TUTINO)



**ALLEGATO B**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE  
(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi  
dell'articolo 23 dello Statuto della  
Provincia e dell'articolo 8 del Testo Unico degli Enti Locali)**

**OGGETTO: PROPRIETA' E GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO**

**1. Art. 2), comma 1**

All'art. 2 – **Finalità** -, comma 1, **aggiungere la lett. i):**

*“i) assicurare il diritto universale all’acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa*

Dopo l’art. 63 - **Servizi pubblici provinciali** -, **aggiungere l’art. 63 bis**

**2. Art. 63 bis – Servizio idrico**

*1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :*

*-a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Pertanto la Provincia garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;*

*-b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;*

*- c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico*

**3. Art. 64**

All'art. 64 – **Forme di gestione** – aggiungere il comma 5 bis:

*“5 bis) La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all’organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l’erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici”.*

Claudio LUBATTI (capogruppo) PD

Raffaele PETRARULO (capogruppo) IDV



FIRMATO IN ORIGINALE

Carmine VELARDO (capogruppo) MODERATI

Antonio FERRENTINO (capogruppo)  
SINISTRA LA PROVINCIA



Torino li 06 Maggio 2010

**Emendamenti presentati dai Capigruppo Consiliari del PD, IDV, Moderati, e Sinistra per la Provincia alla Proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente come oggetto “ Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico” presentata in data 18/03/2010, prot. n. 225482.**

*Parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267*

Con riferimento agli emendamenti presentati in data 04/05/2010 da parte dei Capigruppo Consiliari del PD, IDV, Moderati e Sinistra per la Provincia alla proposta di delibera di iniziativa popolare avente come oggetto “Proprietà e gestione pubblica del servizio idrico”, che intende modificare lo Statuto della Provincia di Torino, presentata in data 18/03/2010, prot. n. 225482, si esprime come di seguito indicato il relativo parere tecnico.

In merito si esprime parere favorevole in ordine al 1° emendamento, relativo alla lettera i) che integra l’art. 2, comma 1 “Finalità” dello Statuto della Provincia.

Per quanto riguarda il 2° emendamento proposto, relativo alla previsione di un nuovo articolo nell’ambito Statutario, Art. 63 bis, si esprime parere favorevole in ordine al comma 1 lett.b) e lett. c), in quanto tali disposizioni sono coerenti con il contesto normativo in vigore; relativamente al 1° comma lett. b), il legislatore prevede che la proprietà delle fonti, “*tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo appartengono allo Stato*”, e, che, appartengono al demanio ai sensi dell’art. 822 e seguenti del Codice Civile anche gli acquedotti, fognature, impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione con conseguente inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, (le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali vanno, poi, affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare).

Relativamente, poi, al 1° comma lett. c), anche tali finalità, (di garanzia della qualità, di tutela, di uso razionale, di accessibilità ed equità delle tariffe), rientrano nell’ambito dei principi già previsti dal legislatore, ed in particolare nell’ambito del DLgs. 03/04/2006 n.152, “ Norme in materia ambientale”.

Invece per quanto riguarda il comma 1, lett.a) dell’art. 63 bis ed il 5° comma bis dell’art. 64, senza pretesa alcuna di incidere nel merito della proposta, sul piano della legittimità formale, però, non si può non rilevare che la previsione di “*considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza normativa*” e la previsione che la gestione della rete e l’erogazione del servizio debba avvenire “*esclusivamente*” mediante enti o aziende interamente pubbliche siano in conflitto con la legislazione vigente.

Le disposizioni di cui all’art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 2008 e successivamente modificato dal D.L. n.135/2009 convertito in legge n. 166 del 2009,

*“disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e “si applicano a tutti i servizi pubblici locali” e “prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili”. ( comma 1).*

Inoltre, il comma 10, lett. d) dell’art. 23 bis, individua alcuni servizi pubblici locali che la norma citata qualifica “di rilevanza economica”:

Trattasi dei servizi: rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua. Limitatamente a tali servizi (cd. di “base”) il Governo dovrà adottare appositi regolamenti al fine di “armonizzare” la nuova disciplina a quella di settore.

Infatti successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17/12/2009 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’articolo 23 bis citato, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui il servizio idrico integrato, escludendo dall’applicazione il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali ed i servizi strumentali all’attività di funzionamento degli enti affidanti di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248 e successive modificazioni (produzione di beni e servizi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali in funzione della loro attività).

Tale Regolamento si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica denominati “servizi pubblici locali” ed in particolare con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato si ribadisce l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché l’attribuzione esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

Contiene, altresì, misure in tema di liberalizzazione, attribuendo agli Enti locali la verifica in ordine alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l’attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Ribadisce, infine, che le norme applicabili in via generale per l’affidamento siano le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all’art. 23 bis, comma 2.

Gli indici rilevatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali, infatti, hanno origine e vanno desunti dai principi comunitari, che all’art. 106, comma 1 e 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea stabilisce quanto segue: comma 1 *“Gli Stati membri non emanano e non mantengono nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati”*; comma 2 *“ Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”*.

L’art. 23 bis, nella versione modificata dal Decreto Ronchi del settembre 2009, e ad oggi in vigore introduce il tema delle società miste asserendo che, in via ordinaria il servizio è affidato: 1) ad imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica; 2) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che abbiano ad oggetto la scelta non solo del socio finanziario ma anche di quello operativo (art. 23 bis, comma 2, lett. a) e b). Soltanto in via residuale e in casi eccezionali si può ricorrere all'affidamento "in house" (art. 23 bis, comma 3).

Pertanto è difficile ipotizzare che l'Ente territoriale, nell'esercizio della sua potestà statutaria, possa "superare" la legislazione vigente, poiché la materia dei servizi pubblici in quanto strettamente correlata alla tutela della libertà di concorrenza appare, in qualità di "materia trasversale" – come le più recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno ribadito – appartenere alla legislazione esclusiva dello Stato.

Dato atto che tali considerazioni fanno riferimento esclusivamente alla normativa nazionale vigente, tuttavia non si può non rilevare che a tutt'oggi sono pendenti una serie di ricorsi presentati da ben sette Regioni davanti alla Corte Costituzionale, in ordine alla mancanza di potestà delle stesse ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ritenendo incostituzionale l'art. 23 bis di cui trattasi.

Pertanto, si ritiene di esprimere parere negativo condizionato in relazione all'evolversi della situazione giuridica sopra richiamata, sia in ordine alla formulazione della lett. a), comma 1 dell'art. 63 bis ed sia in ordine al comma 5 bis dell'art. 64, riferiti agli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare di cui trattasi.

Il Direttore dell' Area Istituzionale  
( dott.Nicola TUTINO)

